

Roma, 10 giugno 2024

Ai Comitati Regionali e
Delegazioni Regionali e Provinciali
p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali

Circolare n° 45 del 10 giugno 2024

Oggetto: Modifiche Regolamento del Settore Arbitri Giudici.

Con la presente si rende noto che nella seduta del Consiglio Federale svoltosi lo scorso 5 Aprile, al fine di snellire e rendere più attuale il Regolamento del Settore Arbitri Giudici, sono state apportate le seguenti modifiche:

Art. 1 – Il Settore Arbitri Giudici (S.A.G.)

“OMISSIS”

2. Il Comitato Esecutivo del Settore è composto dal Coordinatore e da quattro componenti votati dai Delegati Regionali di categoria riuniti in Assemblea Nazionale, tra tesserati del settore, i quali devono essere, al momento dell’assunzione dell’incarico, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 dello Statuto Federale

Vengono direttamente eletti a far parte del Comitato Esecutivo i candidati a componenti i quali abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. Il candidato a Coordinatore unitamente ai candidati a componenti risultati essere i primi due tra i non eletti, vengono nominati dal Consiglio Federale.

Il Comitato Esecutivo elegge tra i propri componenti il Vice-Coordinatore.

““OMISSIS”

Art. 2 – Comitato Esecutivo Settore Arbitri/Giudici (C.E.S.A.G.)

“OMISSIS”

n) propone al Consiglio Federale, anche a seguito di motivata relazione del Rappresentante Regionale G.A.G., il non rinnovo del tesseramento agli Arbitri-Giudici per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti e/o per reiterate assenze alle Riunioni Tecniche di GAG ed inoltre, anche in caso di legittimo impedimento, per un periodo di inattività ai servizi arbitrali superiore ai due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 c.3.

Il CESAG a partire dal suo insediamento invia una relazione annuale al Consiglio federale in ordine alla sua attività ed ai compiti assegnatigli.

Il Consiglio Federale può nominare un Commissario Straordinario, in caso di gravi violazioni oppure per gravi carenze di funzionamento.

Art. 3 – Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici, di seguito denominato G.A.G., composto dai tesserati del settore.
2. Il G.A.G. elegge, nei modi e termini previsti dal Regolamento Organico, il Rappresentante e il Vice-Rappresentante di Categoria.
3. Il Rappresentante svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri-Giudici mediante riunioni tecniche, da tenersi almeno sei volte l’anno, con comunicazione al C.E.S.A.G., al quale devono essere trasmessi i verbali nei successivi cinque giorni. Alle riunioni tecniche, che devono essere convocate a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 7 giorni, possono partecipare solo tesserati FPI;

- b) redige ed invia al C.E.S.A.G., entro e non oltre il 31 dei mesi di gennaio e luglio, le note caratteristiche degli Arbitri-Giudici ed il resoconto dell'attività, con notifica agli interessati;
- c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) organizza, di concerto con il Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza, la partecipazione ai Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici;
- e) designa gli Arbitri-Giudici per le manifestazioni che si svolgono nel proprio ambito territoriale e, qualora presente, regola la turnazione dei servizi arbitrali; fatte salve specifiche indicazioni da parte del C.E.S.A.G. In assenza del Rappresentante o del Vice, tale compito spetta all'arbitro in servizio con la qualifica maggiore.
- f) segnala al C.E.S.A.G., entro due giorni, le violazioni ai Regolamenti Tecnici, commesse dagli Arbitri-Giudici informandone contestualmente gli interessati;
- g) segnala tempestivamente al C.E.S.A.G. l'indisponibilità degli Arbitri-Giudici;
- h) Comunica al C.E.S.A.G. le designazioni arbitrali inerenti incontri Internazionali di Club in Italia e all'estero.
- i) nomina, se necessario, un Segretario da scegliersi tra gli appartenenti al G.A.G.

Art. 4 – Qualifiche

1. I tesserati al Settore sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:
 - a) Aspirante;
 - b) Effettivo;
 - c) Nazionale (2° Livello, 1° Livello, Eccellenza);
 - d) Internazionale;
 - e) Giudice;
 - f) Benemerito;
 - g) Onorario;
2. L'attività di Arbitro cessa, qualunque sia la qualifica, al compimento del 70° anno di età mentre per la categoria del Giudice l'attività cessa al compimento del 75° anno di età.
3. L'Arbitro e/o Giudice che termina l'attività per raggiunti limiti di età, è autorizzato ad officiare fino al termine dell'anno solare cui il tesseramento si riferisce.

Art. 5 – Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari

1. Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E.S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di "Benemerito" a coloro che, anche prima di avere raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno venti anni le funzioni di Arbitro-Giudice e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di Internazionale L'Arbitro Benemerito può accedere a cariche Nazionali e Regionali del Settore.

Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E.S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di "Onorario" a coloro che, anche prima di avere raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno venti anni le funzioni di Arbitro-Giudice e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di nazionale 1° livello o Eccellenza. L'Arbitro Onorario può accedere a cariche Regionali del Settore.

Gli Arbitri- Giudici "Benemeriti" e "Onorari" possono essere iscritti nell'Elenco dei Commissari di Riunione/Supervisorie previo tesseramento. Potranno svolgere le relative funzioni solamente a seguito della partecipazione ai Corsi di aggiornamento organizzati dai Comitati o Delegazioni Regionali.

Art. 6 – Inquadramenti

1. **ASPIRANTE.** Si consegue la qualifica di Aspirante Arbitro-Giudice a seguito del superamento degli esami finali di cui all'art.10. In caso di esito negativo il candidato può iscriversi ad un nuovo corso Aspiranti Arbitri-Giudici. In casi di legittimo impedimento può sostenere gli esami presso altra Regione previa autorizzazione del C.E.S.A.G. su richiesta del Rappresentante G.A.G.

L'Aspirante, dopo minimo un anno e non oltre i cinque anni di attività, su proposta del Rappresentante del G.A.G. o direttamente dal C.E.S.A.G., tenuto conto dell'attività svolta e della qualità delle prestazioni, deve essere sottoposto ad esame scritto, orale e pratico per il passaggio alla qualifica Effettivo.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice.

EFFETTIVO. L'Arbitro-Giudice Effettivo dopo minimo due anni e non oltre i cinque anni di attività nella qualifica, su proposta del Rappresentante del G.A.G. o direttamente dal C.E.S.A.G., tenuto conto dell'attività svolta e della qualità delle prestazioni, deve essere sottoposto ad esame scritto, orale e pratico per il passaggio alla qualifica Nazionale 2° Livello. In caso di esito negativo dell'esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice.

NAZIONALI. Gli Arbitri-Giudici Nazionali sono valutati dal C.E.S.A.G. in relazione ai risultati della loro attività e sono suddivisi in tre livelli:

- a) Nazionale di 2° livello;
- b) Nazionale di 1° livello;
- c) Nazionale di Eccellenza.

"OMISSIS"

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dal 1° livello e gli internazionali non facenti più parte delle liste internazionali IBA e sigle Internazionali Pro riconosciute dalla F.P.I. L'appartenenza al livello di Eccellenza non ha limiti nel tempo e può essere mantenuta solamente se convalidata da prestazioni di elevata qualità.

Il C.E.S.A.G. provvede annualmente alla revisione delle qualifiche, dando comunicazione dei movimenti agli interessati e ai loro Rappresentanti Regionali.

Art. 8 – Criteri di designazione

1. Salvo eccezioni indicate dal C.E.S.A.G., i criteri di designazione degli Arbitri-Giudici sono i seguenti:
 - **Aspiranti:** incontri tra pugili IBA ma con esclusione degli incontri tra pugili Pro, degli incontri Internazionali IBA di Club in Italia ed all'estero, dei Tornei Nazionali e Campionati Italiani, delle fasi regionali, per quest'ultimi salvo autorizzazione del CESAG.
 - **Effettivi:** incontri fra pugili IBA, senza alcuna eccezione, e incontri e tra pugili Pro non di Campionato o di particolare importanza. Incontri Internazionali di Club in Italia ed all'estero, previa autorizzazione del C.E.S.A.G.
 - **Nazionali:** incontri che si svolgono sul territorio nazionale ed incontri Internazionali di Club sia in Italia che all'estero.
 - **Internazionali di lista:** tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Art. 9 – Tesseramento

1. Gli Arbitri-Giudici possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla FPI per l'anno in corso.
2. Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 49 del Regolamento Organico nei termini stabiliti da apposita circolare annuale emanata dal Consiglio Federale.
3. L'arbitro Giudice che non rinnova il tesseramento per 2 anni consecutivi viene escluso dagli elenchi, fatti salvi i casi in cui, per incompatibilità con altri ruoli federali, non sia consentito svolgere l'attività di Arbitro Giudice. Per gli Arbitri Giudici già iscritti in liste internazionali la riammissione avviene con il semplice rinnovo del Tesseramento, senza necessità di esami di reintegro, mentre, gli arbitri/giudici non iscritti in liste internazionali possono essere riammessi previo superamento di un esame scritto e orale a cura del CESAG, fermo restando il rispetto del vigente limite dell'età anagrafica.

L'arbitro Giudice escluso dagli elenchi potrà partecipare a un nuovo corso arbitri.

Art. 11 – Doveri degli Arbitri-Giudici

“OMISSIS”

1. Qualora l'Arbitro e/o il Giudice riceva, dopo quella del suo Rappresentante, una designazione da parte del C.E.S.A.G. deve dare la precedenza a quest'ultima.
2. Gli Arbitri e Giudici devono comunicare tempestivamente al C.E.S.A.G., tramite mail con copia al proprio Rappresentante GAG, le designazioni ricevute direttamente da Organizzazioni o Enti Internazionali oppure da qualsiasi altra provenienza.
3. Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari, la malattia accertata, lo studio e la designazione per servizi arbitrali.

“OMISSIS”

4. Qualora l'Arbitro-Giudice riceva la notifica dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte degli organi della giustizia sportiva federale, ovvero da altri organismi sportivi nazionali o internazionali di cui faccia parte, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Regionale–(GAG) ed al (C.E.S.A.G.) per le conseguenti decisioni.
5. Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari, la malattia accertata, lo studio e la designazione per servizi arbitrali.

“OMISSIS”

9. Qualora l'Arbitro-Giudice riceva la notifica dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte degli organi della giustizia sportiva federale, ovvero da altri organismi sportivi nazionali o internazionali di cui faccia parte, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Regionale (GAG) ed al (C.E.S.A.G.) per le conseguenti decisioni.

Art. 12 - Etica Comportamentale

1. “OMISSIS”

2. Qualsiasi comunicazione che riguarda la Categoria deve essere inoltrata al C.E.S.A.G. con copia al Rappresentante Regionale del G.A.G. per le opportune valutazioni. Coloro che dovessero eludere tale procedura possono essere deferiti ai competenti Organi di Giustizia.
3. L'Arbitro oppure il Giudice in attività che presenta la candidatura per concorrere alla elezione a cariche federali al di fuori del proprio Settore, deve darne immediata comunicazione formale al Rappresentante del G.A.G. competente per territorio ed al C.E.S.A.G. che provvederà alla temporanea sospensione dalle funzioni.

Art. 13 – Supervisore e Osservatore degli Arbitri-Giudici

1. Il C.E.S.A.G. per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli Arbitri-Giudici durante la disputa di un titolo italiano PRO, può avvalersi, oltre che dei propri Componenti, di Supervisor scelti tra Arbitri-Giudici Internazionali e/o “Benemeriti”.
2. Per i Tornei e/o Campionati Nazionali e Regionali il C.E.S.A.G., oltre ai propri componenti, può nominare OSSERVATORI anche Arbitri-Giudici Internazionali e/o Benemeriti con il compito di valutare l'operato tecnico degli Arbitri-Giudici di servizio. Solo per le fasi finali dei Campionati Nazionali vengono nominati Osservatori, anche con le funzioni di Giudici Valutatori, componenti della Giuria per la Revisione dei Verdicti di cui all' art. 60 del Regolamento I.B.A.

Art. 14 – Sanzioni

1. Il C.E.S.A.G., direttamente o su segnalazione del Rappresentante Regionale del G.A.G., per infrazioni di natura tecnica può comminare all'Arbitro-Giudice una delle seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) diffida;
 - c) sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento al precedente articolo 12 sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 16 – Richieste di esonero e cambi di residenza

1. Su richiesta dell'interessato, per motivi professionali, familiari, di salute o di studio, il Rappresentante del G.A.G. può concedere esonero per la durata non superiore a due mesi, dandone contestuale comunicazione al C.E.S.A.G.
2. Per un esonero di durata superiore, il Rappresentante del G.A.G. esprime il proprio parere sulla domanda, inoltrandola al C.E.S.A.G. che deciderà al riguardo. La richiesta di esonero non può superare i due anni. L'Arbitro-Giudice a cui è stato concesso un esonero, indipendentemente dalla durata, è obbligato a rinnovare il tesseramento, secondo quanto previsto all'Art. 9 comma 2.
3. Per Arbitri-Giudici in stato di gravidanza è previsto l'esonero fino a 18 mesi la cui decorrenza è stabilita dal certificato medico che dovrà essere tempestivamente inviato sia al G.A.G. di appartenenza che al C.E.S.A.G. Nel suddetto arco temporale, permane a carico degli stessi l'obbligo del tesseramento, come nella fattispecie di cui al comma 2. Dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza sarà vietato officiare.
4. Il cambio di residenza o di domicilio, documentato, nell'ambito della stessa regione, comporta l'immediata e contestuale comunicazione al G.A.G. ed al C.E.S.A.G.
5. Il trasferimento della residenza documentato o il trasferimento temporaneo, per i motivi di cui al 1° comma, in regione diversa comporta l'immediata e contestuale comunicazione ai due GAG interessati ed al C.E.S.A.G. che concede il nulla osta per la presa in carico nell'ambito del nuovo Comitato o Delegazione Regionale.
6. I periodi di esonero o di mancato tesseramento non sono cumulabili per ottenere i passaggi di qualifica.

I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della circolare è pubblicato sul sito web federale – www.fpi.it
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

